

L'AGRONOMO E' UN PROFESSIONISTA

è soggetto passivo IVA quando esercita le attività previste dal proprio ordinamento per professione abituale, anche se non in via esclusiva, e quando detta attività non possa essere inquadrata come collaborazione coordinata continuativa o come attività d'impresa.

L'attività professionale può essere esercitata come singolo ovvero come associazione professionale, ma non in forma di società commerciale. In questo ultimo caso la normativa fiscale applicabile è quella del reddito d'impresa, non del reddito di lavoro autonomo.

REGIME CONTABILE ANALITICO SEMPLIFICATO

Il regime fiscale naturale per un professionista (così come previsto dall'art. 54, DPR 917/86) prevede la determinazione del reddito dall'esercizio dell'attività in modo analitico, il cui risultato è determinato dalla seguente differenza:

TOTALE COMPENSI	-	TOTALE SPESE	=	REDDITO
-----------------	---	--------------	---	---------

Vale la pena di ricordare che in linea generale (salvo alcune deroghe relative a taluni costi) per gli esercenti arti e professioni vale il c.d. PRINCIPIO DI CASSA in base al quale i compensi e le spese concorrono a formare il reddito del periodo d'imposta nel quale avviene il relativo pagamento.

Per la rilevazione dei proventi incassati e delle spese sostenute il professionista deve obbligatoriamente tenere delle scritture contabili che nella fattispecie si sostanziano in:

- ❖ Registri IVA acquisti e vendite;
- ❖ Registro degli incassi e pagamento o, in alternativa, l'annotazione degli incassi e pagamenti e delle altre operazioni non rilevanti ai fini IVA, sui registri IVA;

- ❖ Le apposite scritture del personale dipendente (libro unico).

Relativamente ai compensi incassati vi è l'obbligo dell'emissione della fattura (parcella) al momento dell'incasso.

Si annota che anche eventuali acconti vanno fatturati al momento del loro incasso.

Fino al momento dell'incasso vi è la possibilità di emettere un documento denominato "avviso di parcella" che non ha alcuna rilevanza fiscale ed il cui fine è di comunicare al proprio cliente quanto questo deve corrispondere per le attività svolte.

Schema fattura professionista v/cliente con P.IVA

Mario Dott. Rossi Via Verdi 1 37100 Verona (VR) P.IVA: dato obbligatorio Codice Fiscale: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)		Spett.le Sig. Bianchi Paolo Via Serena 1 37100 Verona (VR) P.IVA: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare) C.F.: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)	
Parcella n Data .../.../...			
Imponibile prestazioni professionali (Comprensivo di rimborsi spese forf. o di spese che non siano state sost_ enute in nome e conto del cliente)		euro	1.000,00
Contributo integrativo C.P. 2%		euro	20,00
TOTALE IMPONIBILE		euro	1.020,00
IVA 20 % (su euro 1.020,00)		euro	204,00
Spese anticipate cliente (Spese sost.in nome e per conto del cliente, es. pagamenti post_ ali effettuati per suo conto) F.C. IVA art 15 DPR 633/72		euro	100,00
TOTALE PARCELLA		euro	1.324,00
R.A. 20% (su euro 1.000,00)		euro	200,00
TOTALE DA PAGARE		euro	1.124,00

Schema fattura professionista v/cliente senza P.IVA

Mario Dott. Rossi Via Verdi 1 37100 Verona (VR) P.IVA: dato obbligatorio Codice Fiscale: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)		Spett.le Sig. Bianchi Paolo Via Serena 1 37100 Verona (VR) P.IVA: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare) C.F.: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)	
Parcella n Data .../.../...			
Imponibile prestazioni professionali (Comprensivo di rimborsi spese forf. o di spese che non siano state sost_ enute in nome e conto del cliente)		euro	1.000,00
Contributo integrativo C.P. 2%		euro	20,00
TOTALE IMPONIBILE		euro	1.020,00
IVA 20 % (su euro 1.020,00)		euro	204,00
Spese anticipate cliente (Spese sost.in nome e per conto del cliente, es. pagamenti post_ ali effettuati per suo conto) F.C. IVA art 15 DPR 633/72		euro	100,00
TOTALE DA PAGARE		euro	1.324,00


Schema fattura professionista v/altro iscritto cassa

Mario Dott. Rossi Via Verdi 1 37100 Verona (VR) P.IVA: dato obbligatorio Codice Fiscale: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)		Spett.le Sig. Bianchi Dott. Paolo Via Serena 1 37100 Verona (VR) P.IVA: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare) C.F.: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)	
Parcella n Data .../.../...			
Imponibile prestazioni professionali (Comprensivo di rimborsi spese forf. o di spese che non siano state sost_ enute in nome e conto del cliente)		euro	1.000,00
TOTALE IMPONIBILE		euro	1.000,00
IVA 20 % (su euro 1.000,00)		euro	200,00
Spese anticipate cliente (Spese sost.in nome e per conto del cliente, es. pagamenti post_ ali effettuati per suo conto) F.C. IVA art 15 DPR 633/72		euro	100,00
TOTALE PARCELLA		euro	1.300,00
R.A. 20% (su euro 1.000,00)		euro	200,00
TOTALE DA PAGARE		euro	1.100,00

Imposte dirette regime analitico

❖ *IRPEF*

L'imposta lorda viene calcolata applicando al reddito imponibile le aliquote previste per ciascun scaglione di reddito.

Reddito imponibile	x	Aliquote a scaglioni	⇒	IMPOSTA LORDA
				
Scaglioni di reddito imponibile			Aliquota	
Fino a € 15.000,00			23%	
Oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00			27%	
Oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00			38%	
Oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00			41%	
Oltre € 75.000,00			43%	

❖ *ADDIZIONALE REGIONALE* : (0,90% per la Regione Veneto per l'anno 2010)

❖ *ADDIZIONALE COMUNALE*

❖ *IRAP* : nella misura del 3,90%

Il pagamento delle suddette imposte viene effettuato in sede di presentazioni della dichiarazione dei redditi (modello UNICO) con versamento nei mesi di giugno/luglio (saldo – 1° acconto) e novembre (2° acconto).

Adempimenti IVA regime analitico

Nel regime in oggetto l'IVA si calcola in modo analitico sulla base delle registrazioni contabili (IVA sulle prestazioni meno IVA sugli acquisti)

Il versamento può essere:

mensile (volume d'affari superiore a € 309.874,14)

trimestrale (volume d'affari inferiore a € 309.874,14)

REGIME CONTABILE CONTRIBUENTI MINIMI (FORFETTONE)

Condizioni di ammissibilità

- ❖ Sia realizzato o si provveda di realizzare un ammontare di compensi non superiore a 30.000,00 €;
- ❖ non aver effettuato esportazioni od operazioni assimilate;
- ❖ non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all'art. 50, co. 1, lett. c) e c)-bis) (trattasi di borsisti o tirocinanti, collaboratori a progetto o coordinati e continuativi), anche se familiari;
- ❖ non aver acquistato, anche mediante appalto, locazione o leasing nei 3 anni precedenti all'adozione del regime, beni strumentali di valore superiore a 15.000,00 €, considerando in % il valore dei beni strumentali utilizzati in forma promiscua;

Cessazione

- ❖ Opzione del contribuente (il regime dei minimi non ha vincolo di durata minima, e può perciò essere abbandonato con l'inizio del nuovo anno d'imposta tramite opzione del contribuente);
- ❖ il venir meno nel corso dell'anno d'imposta di uno dei requisiti sopra previsti comporta la fuoriuscita dal regime a partire dall'anno successivo;
- ❖ il superamento per oltre il 50% del limite dei compensi (30.000,00 €), comporta la fuoriuscita immediata ed il contribuente deve ricostruire gli adempimenti contabili fin dal 1° gennaio;

Adempimenti contabili contribuenti minimi.

- ❖ numerazione e conservazione delle fatture di acquisti e delle fatture di vendita;
- ❖ annotazione sulle fatture emesse che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, c. 100, L.244/2007".

Per i contribuenti minimi valgono, quindi, i seguenti esoneri:

- ❖ obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- ❖ esonero dagli adempimenti IVA (liquidazione e versamenti d'imposta – registrazione delle fatture emesse – registrazione degli acquisti – tenuta e conservazione dei registri e documenti fatta eccezione per le fatture attive e passive);
- ❖ applicazione dei parametri e degli studi di settore;
- ❖ presentazione della dichiarazione IRAP.

Anche per quanto concerne i professionisti minimi vale il c.d. PRINCIPIO DI CASSA.

Schema fattura professionista minimo v/cliente con P.IVA

Mario Dott. Rossi Via Verdi 1 37100 Verona (VR) P.IVA: dato obbligatorio Codice Fiscale: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)		Spett.le Sig. Bianchi Paolo Via Serena 1 37100 Verona (VR) P.IVA: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare) C.F.: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)	
Parcella n Data .../.../...			
Imponibile prestazioni professionali (Comprensivo di rimborsi spese forf. o di spese che non siano state sost_ enute in nome e conto del cliente)		euro	1.000,00
Contributo integrativo C.P. 2%		euro	20,00
Spese anticipate cliente (Spese sost.in nome e per conto del cliente, es. pagamenti post_ ali effettuati per suo conto) F.C. IVA art 15 DPR 633/72		euro	100,00
TOTALE PARCELLA		euro	1.120,00
R.A. 20% (su euro 1.000,00)		euro	200,00
TOTALE DA PAGARE		euro	920,00

"Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, c. 100, L. 244/2007"

Schema fattura professionista minimo v/cliente senza P.IVA

Mario Dott. Rossi			
Via Verdi 1			
37100 Verona (VR)			
P.IVA: dato obbligatorio			
Codice Fiscale: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)			
		Spett.le Sig. Bianchi Paolo	
		Via Serena 1	
		37100 Verona (VR)	
		P.IVA: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)	
		C.F.: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)	
Parcella n			
Data .../.../...			
Imponibile prestazioni professionali (Comprensivo di rimborsi spese forf. o di spese che non siano state sost_ enute in nome e conto del cliente)			
	euro	1.000,00	
Contributo integrativo C.P. 2%			
	euro	20,00	
Spese anticipate cliente (Spese sost.in nome e per conto del cliente, es. pagamenti post_ ali effettuati per suo conto) F.C. IVA art 15 DPR 633/72			
	euro	100,00	
TOTALE DA PAGARE		euro	1.120,00
"Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, c. 100, L. 244/2007"			

Schema fattura professionista minimo v/altro iscritto cassa

Mario Dott. Rossi			
Via Verdi 1			
37100 Verona (VR)			
P.IVA: dato obbligatorio			
Codice Fiscale: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)			
		Spett.le Sig. Bianchi Dott. Paolo	
		Via Serena 1	
		37100 Verona (VR)	
		P.IVA: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)	
		C.F.: dato facoltativo (si consiglia comunque di indicare)	
Parcella n			
Data .../.../...			
Imponibile prestazioni professionali (Comprensivo di rimborsi spese forf. o di spese che non siano state sost_ enute in nome e conto del cliente)			
	euro	1.000,00	
Spese anticipate cliente (Spese sost.in nome e per conto del cliente, es. pagamenti post_ ali effettuati per suo conto) F.C. IVA art 15 DPR 633/72			
	euro	100,00	
TOTALE PARCELLA		euro	1.100,00
R.A. 20% (su euro 1.000,00)		euro	200,00
TOTALE DA PAGARE		euro	910,00
"Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, c. 100, L. 244/2007"			

Imposte regime contribuenti minimi

Versamento imposta sostitutiva IRPEF del 20% sul reddito calcolato con il criterio di cassa.

Il pagamento delle suddette imposte viene effettuato in sede di presentazioni della dichiarazione dei redditi (modello UNICO) con versamento nei mesi di giugno/luglio (saldo – 1° acconto) e novembre (2° acconto).

DEDUCIBILITÀ BENI IMMOBILI E MOBILI - TAVOLA RIASSUNTIVA

DESCRIZIONE	LIMITI E CONDIZIONI DELLA DEDUZIONE	DEDUZIONE	RIFERIMENTI
BENE IMMOBILE IN PROPRIETÀ, USUFRUTTO O ALTRO DIRITTO REALE - USO PROFESSIONALE ESCLUSIVO			
• Acquistato o costruito (*) dal 1/01/2007 al 31/12/2009	Quota di ammortamento (ridotta a 1/3 per i primi 3 anni)	Competenza	Finanziaria 2007, commi 334-335
• Acquistato o costruito dal 15/06/1990 al 31/12/2006	Nessuna deduzione	—	art. 54, comma 2
• Acquistato o costruito fino al 14/06/1990	Quota di ammortamento di competenza	Competenza	art. 54, comma 2
BENE IMMOBILE IN PROPRIETÀ, USUFRUTTO O ALTRO DIRITTO REALE - USO PROMISCO			
• A prescindere dalla data di acquisto	50% della <i>rendita catastale</i> a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio della professione	Competenza	art. 54, comma 3
BENE IMMOBILE IN LOCAZIONE FINANZIARIA - USO PROFESSIONALE ESCLUSIVO			
• Contratto di leasing finanziario stipulato dal 1/1/2007 al 31/12/2009 (*)	Canone di locazione (ridotto ad 1/3 per i primi 3 anni) durata minima contratto 15 anni	Competenza	Finanziaria 2007, commi 334 - 335
	Nessuna deduzione se contratto di durata inferiore a 15 anni	—	
• Contratto stipulato dal 15/06/1990 al 31/12/2006	Rendita catastale	Competenza	art. 54, comma 2
• Contratto stipulato dal 2/03/1989 al 14/06/1990	Canone di locazione durata minima di otto anni	Competenza	art. 54, comma 2
• Contratto stipulato fino all'1/03/1989	Canone di locazione	Competenza	
BENE IMMOBILE IN LOCAZIONE FINANZIARIA - USO PROMISCO			
• Contratto stipulato dal 1/01/2007 al 31/12/2009 (*) • Contratto stipulato fino al 31/12/2006	• 50% del <i>canone di leasing</i> a condizione che il contribuente non disponga nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione • 50% della <i>rendita catastale</i> a condizione di cui sopra	Competenza	• Finanziaria 2007, comma 334 • art. 54, comma 2
BENE IMMOBILE IN LOCAZIONE - USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE			
• Canone di locazione	Canone di locazione	Cassa	istruzioni al quadro RE
BENE IMMOBILE IN LOCAZIONE - USO PROMISCO			
• Canone di locazione	50% del <i>canone di locazione</i> a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio della professione	Cassa	art. 54, comma 3

DESCRIZIONE	LIMITI E CONDIZIONI DELLA DEDUZIONE	DEDUZIONE	RIFERIMENTI
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE			
<ul style="list-style-type: none"> Immobili acquistati/costruiti nel 2007, 2008 e 2009 Beni mobili acquistati dal 4/7/2006 	<ul style="list-style-type: none"> Cessione a titolo oneroso: Corrispettivo - costo non ammortizzato Risarcimento: Indennità - costo non ammortizzato Consumo personale o familiare: Valore normale - costo non ammortizzato (minusvalenze indeducibili) 	Cassa	Finanziaria 2007 commi 334-335
BENE MOBILE DI COSTO NON SUPERIORE A 516,46 EURO - USO PROFESSIONALE ESCLUSIVO			
Quota di ammortamento	Quota di ammortamento	Competenza	art. 54, comma 2
Deduzione integrale	Deduzione integrale del costo	Cassa	art. 54, comma 2
BENE MOBILE DI COSTO NON SUPERIORE A 516,46 EURO IN PROPRIETÀ, USUFRUTTO O ALTRO DIRITTO REALE - USO PROMISCO			
Quota di ammortamento	50% quota di ammortamento	Competenza	art. 54, comma 3
Deduzione integrale	50% del costo	Cassa	art. 54, comma 3
BENE MOBILE DI COSTO SUPERIORE A 516,46 EURO IN PROPRIETÀ, USUFRUTTO O ALTRO DIRITTO REALE - USO PROFESSIONALE ESCLUSIVO			
Quota di ammortamento	Quota di ammortamento	Competenza	art. 54, comma 2
BENE MOBILE DI COSTO SUPERIORE A 516,46 EURO IN PROPRIETÀ, USUFRUTTO O ALTRO DIRITTO REALE - USO PROMISCO			
Quota di ammortamento	50% della quota di ammortamento	Competenza	art. 54, comma 3
BENE MOBILE IN LOCAZIONE FINANZIARIA - USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE			
Canone di locazione finanziaria	Canone di locazione finanziaria a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito	Competenza	art. 54, comma 2
BENE MOBILE IN LOCAZIONE FINANZIARIA - USO PROMISCO			
Canone di locazione finanziaria	50% del canone di locazione finanziaria con i limiti minimi di durata del contratto di cui al punto precedente	Competenza	art. 54, comma 3
BENE MOBILE IN LOCAZIONE - USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE			
Canone di locazione	Canone di locazione	Cassa	istruzioni ministeriali
BENE MOBILE IN LOCAZIONE - USO PROMISCO			
Canone di locazione	50% del canone di locazione	Cassa	art. 54, comma 3
AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, CICLOMOTORI E MOTOCICLI IN PROPRIETÀ			
Quota di ammortamento	40% della quota su un costo fiscalmente riconosciuto massimo di: <ul style="list-style-type: none"> € 18.075,99 (autovetture e autocaravan); € 4.131,66 (motocicli); € 2.065,83 (ciclomotori); la deduzione è limitata ad 1 solo veicolo	Competenza	art. 164

DESCRIZIONE	LIMITI E CONDIZIONI DELLA DEDUZIONE	DEDUZIONE	RIFERIMENTI
AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, CICLOMOTORI E MOTOCICLI IN LOCAZIONE FINANZIARIA			
• Canone di locazione finanziaria	40% del canone per la parte proporzionalmente corrispondente al costo di detti beni non eccedente: <ul style="list-style-type: none">• € 18.075,99 (autovetture e autocaravan);• € 4.131,66 (motocicli);• € 2.065,83 (ciclomotori), limitatamente ad un solo veicolo.	Competenza	art. 164, comma 1, lett. b)
AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, CICLOMOTORI E MOTOCICLI IN LOCAZIONE-NOLEGGIO			
• Canone di locazione, noleggio	40% del canone di locazione o di noleggio con i limiti (ragguagliati ad anno) di: <ul style="list-style-type: none">• € 3.165,20 (autovetture e autocaravan);• € 774,69 per motocicli;• € 413,17 per ciclomotori, limitatamente ad un solo veicolo.	Cassa	art. 164, comma 1, lett. b)
TELEFONIA FISSA E MOBILE			
• Quota di ammortamento	80% della quota di ammortamento	Competenza	art. 54, comma 3-bis
• Canone di locazione finanziaria	80% del canone di locazione finanziaria	Competenza	
• Canone di noleggio	80% del canone di noleggio	Cassa	
SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI STRUMENTALI			
• Incrementative	capitalizzazione/ammortamento	Competenza	Finanziaria 2007, comma 334
• Non Incrementative	nel limite del 5% del costo dei beni risultanti da registro	Cassa	
	quota eccedente il limite del 5%: deduzione in 5 quote costanti	Competenza	
SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI AD USO PROMISCUO			
• Incrementative	---	---	Finanziaria 2007, comma 334 e art. 54, comma 3
• Non incrementative purché nel medesimo comune il contribuente non disponga di altro immobile adibito all'esclusivo esercizio professionale	50% spese sostenute	Cassa	
BENI IMMATERIALI			
• Software applicativo	Deducibilità in quote, anche variabili, ma non superiori ad 1/2 del costo. Ne consegue un periodo minimo di ammortamento pari a 2 anni. (**)	Competenza	art. 103 e R.M. n. 117/2002
• Banche dati su CD Rom	ammortamento 15%	Competenza	R.M. 25/5/2006, n. 72
	deduzione integrale se inferiore a € 516,47	Cassa	
• Marchi	Integralmente deducibile	Cassa	R.M. 16/02/06, n. 30

(*) Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2010 non si applica quanto disposto ai commi 334-335 della Finanziaria 2007, quindi non si possono più dedurre né le quote di ammortamento né i canoni leasing.

(**) Tale conclusione non è tuttavia condivisa dall'Associazione Dottori Commercialisti di Milano (si veda Norma di comportamento n. 151).

STUDI DI SETTORE

Obiettivo dello studio di settore: individuare il livello di ricavi / compensi attribuibile al contribuente a partire dai dati contabili e strutturali; viene impiegato quale strumento di accertamento nei confronti di quei soggetti che dichiarano ricavi / compensi non congrui rispetto a quelli calcolati.

La determinazione di congruità dei ricavi compensi dichiarati viene determinato mediante la raccolta di dati contabili e extracontabili.

Con le modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006 si è stabilito che l'Ufficio può effettuare l'accertamento in base agli studi di settore nei confronti di qualsiasi contribuente non congruo, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto e dal tipo di contabilità adottata.

I contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione del modello Studi di Settore.

L'adeguamento in dichiarazione dei ricavi/compensi a quelli determinati sulla base degli studi di settore:

- ❖ è sempre possibile "per i periodi d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore";
- ❖ è consentito senza l'applicazione di sanzione ed interessi.

L'adeguamento ha rilevanza ai fini IRPEF – IVA – IRAP.

Per gli studi di settore sono previste cause di esclusione comuni che vanno indicate nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (quali ad esempio inizio attività nel periodo d'imposta – cessazione dell'attività nel periodo d'imposta – altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività – etc..).

Modello UK25U

74.90.11 - Consulenza agraria fornita da agronomi

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
INIZIO ATTIVITÀ	Anno d'inizio attività	
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero
QUADRO A		Numero giornate retribuite
Personale addetto all'attività	A01 Dipendenti a tempo pieno	
	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro	
	A02	Numero
	A03 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	
	A05 Soci o associati che prestano attività nello studio	Percentuale di lavoro prestato
QUADRO B	B00 Numero complessivo	
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	B01 Comune	
	B02 Provincia	
	B03 Canone di locazione	,00
	B04 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
	B05 Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
	B06 Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
	B07 Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella


Modello **UK25U**

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

TIPOLOGIA DEI COMPENSI

Percentuale sui
compensi

	compensi
D01 Compensi determinati in relazione al tempo impiegato (vacazione)	%
D02 Compensi determinati sulla base di: estensione, misura, qualità	%
D03 Compensi determinati a percentuale dei valori e dei costi	%
D04 Compensi determinati discrezionalmente o forfaitariamente	%


Modello **UK25U**

D37	Richiesta presso enti di autorizzazioni, concessioni, denunce, comunicazioni, verifiche, consulti, semplici atti, ecc.			%
D38	Partecipazioni a consigli di amministrazione, organismi di categoria, panel test e commissioni varie			%
D39	Altre attività			



UNICO
2010

Studi di settore



(segue)

Modello **UK25U**

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

NUMEROSITA' DEI CLIENTI

D73 Numero clienti nell'anno: da 1 a 5


Barrare la casella

D74 Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale (indicare solo se superiore a 50%)



UNICO
2010

Studi di settore



Modello UK25U

QUADRO G Elementi contabili	G01	Compensi dichiarati		,00
	G02	Adeguamento da studi di settore		,00
	G03	Altri proventi lordi		,00
	G04	Plusvalenze patrimoniali		,00
	G05	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1	,00
		di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	2	,00
	G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
		Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
	G07			,00
	G08	Consumi		,00
	G09	Altre spese		,00
	G10	Minusvalenze patrimoniali		,00
	G11	Ammortamenti	1	,00
		di cui per beni mobili strumentali	2	,00
	G12	Altre componenti negative		,00
	G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		,00
	G14	Valore dei beni strumentali mobili	1	,00
		di cui valore relativo a i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,00
		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
	G15	Esenzione I.V.A.		<input type="checkbox"/> Barrare la casella
G16	Volume di affari		,00	
	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00	
G17			,00	
G18	I.V.A. sulle operazioni imponibili		,00	
G19	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni)		,00	
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	X01	Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nell'anno		%
	X02	Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi		%

IRAP professionisti

Esiste un consolidato orientamento della Corte di Cassazione che tende ad **escludere** i professionisti dall'applicazione dell'IRAP qualora gli stessi dimostrino l'assenza di autonoma organizzazione ovvero:

- ❖ assenza di struttura organizzativa per mancanza di dipendenti e/o collaboratori esterni;
- ❖ l'ausilio di beni strumentali di non rilevante valore.

Infatti, la Corte di Cassazione afferma in numerose sentenze il principio secondo cui "l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, integra il presupposto impositivo IRAP ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata. In particolare, il requisito organizzativo rilevante, sussiste quando il contribuente eserciti attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui".

E' bene sottolineare che l'Agenzia delle Entrate non si è mai pronunciata in merito.

Se da un lato è semplice dimostrare l'assenza di personale dipendente o collaboratori esterni la prova dell'uso di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile non è agevole.

Di fatto per quest'ultimo elemento la Corte di Cassazione non ha mai fissato soglie di valore al di sopra delle quali scatta quella eccedenza che fa presumere l'esistenza dell'autonoma organizzazione rimettendo la valutazione al giudice di merito.

In considerazione di ciò si può tranquillamente affermare che sulla questione IRAP professionisti esiste un situazione di indeterminatezza dovuta al fatto che la valutazione dell'esistenza o meno del presupposto IRAP è rimessa al giudice di merito e non a dati effettivamente oggettivi.

In sede di compilazione del modello dichiarativo, i soggetti che ritengono di esercitare la propria attività senza un'autonoma organizzazione possono decidere di adottare due strade tra loro alternative:

- ❖ Presentare dichiarazione IRAP versare l'imposta e chiedere il rimborso (in questo caso permane l'onere di dimostrare la mancanza della causa che giustifichi il prelievo per ottenere il rimborso, ma si evita l'irrogazione delle sanzioni);
- ❖ Non presentare la dichiarazione IRAP (in questo caso è l'Agenzia mediante accertamento deve dimostrare la sussistenza del presupposto IRAP, l'eventuale soccombenza in giudizio comporterà il sostenimento delle sanzioni per omessa dichiarazione).

APPROFONDIMENTI IN TEMA DI FISCALITA' PER GLI STUDI ASSOCIATI

L'Art. 5 del TUIR dispone che i redditi prodotti dalle associazioni professionali sono imputate a ciascun socio o associato, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Con i medesimi criteri, inoltre, sono attribuite ai soci/associati anche le ritenute d'acconto subite dalla società/associazione.

Con la circolare 56/2009 l'Agenzia delle Entrate ammette che le ritenute subite dalla società/associazione dopo essere state trasferite ai soci/associati e da questi utilizzate per l'abbattimento del relativo debito IRPEF, possano, per la parte residua, essere ritrasferite alla società/associazione ai fini dell'utilizzo in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi.

Tale ritrasferimento delle ritenute avviene previo consenso scritto del socio/associato (attraverso la redazione di un atto scritto da parte del socio/associato avente data certa, ovvero introducendo un'apposita previsione nell'atto costitutivo della società/associazione).

L'assenza all'utilizzo da parte della società/associazione può essere manifestato soltanto da alcuni soci/associati, senza necessità di un'adesione totalitaria.

La scelta effettuata da parte del socio/associato di ritrasferimento deve emergere sia dal modello UNICO del socio/associato sia dal modello UNICO della società/associazione.

LA CASSA DI PREVIDENZA (EPAP)

Tutti gli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi che esercitano la libera professione, sia in forma singola che associata, anche se in forma occasionale o saltuaria o in regime di collaborazione coordinata e continuativa ed anche se svolgono contemporaneamente attività di lavoratore dipendente, hanno l'obbligo di iscrizione all'Epap.

Requisiti

Due sono i requisiti che devono obbligatoriamente manifestarsi per iscriversi all'Ente:

1. l'iscrizione all'Albo professionale;
2. conseguimento di reddito derivante dall'esercizio di attività professionale indipendentemente dal modo in cui tale reddito viene contabilmente attestato (fattura per i possessori di partita Iva;ricevuta per le prestazioni occasionali o saltuarie; contratto di collaborazione coordinata e continuativa).

La data di insorgenza dei requisiti è quella in cui è stato emesso il primo documento fiscale per esercizio dell'attività libero professionale. L'iscrizione all'Albo infatti, pur essendo un requisito obbligatorio per l'iscrizione, non è di per se sufficiente se nel contempo non vi è anche il percepimento di un reddito derivante dall'esercizio di attività libero professionale. In altre parole si può essere iscritti all'Albo e non doversi iscrivere all'Ente se non si esercita l'attività professionale.

Procedura di iscrizione

Una volta emesso il documento fiscale il professionista ha 60 giorni di tempo per inviare il modello di iscrizione. Il modello va inviato per raccomandata e corredato di copia documento di identità valido senza aggiungere alcun certificato in quanto il modello vale come autocertificazione di tutti i dati ivi riportati.

Vi ricordiamo che l'obbligo dell'iscrizione è previsto anche quando:

- 1) il professionista sia al contempo anche dipendente;
- 2) il professionista sia al contempo percettore di altro trattamento previdenziale

Contributi da versare

Il professionista iscritto all'Epap è tenuto al versamento della seguente contribuzione obbligatoria previdenziale:

- 1) contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto;
- 2) contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
- 3) contributo integrativo pari al 2% del volume di affari;
- 4) contributo di maternità.

Per ciascuno dei contributi dovuti l'ente ha previsto degli importi minimi e massimi che devono essere versati:

Anno	Contributo sogg. minimo	Contributo sol. minimo	Contributo int. minimo	Contributo sol. massimo	Contributo maternità
2009	553,00	11,00	77,00	183,00	44,00
2010	557,00	11,00	78,00	184,00	44,00

Anno	Aliquote						
	10%	12%	14%	16%	18%	25%	26%
2009	9.151,00	10.981,00	12.811,00	14.641,00	16.471,00	22.877,00	-
2010	9.215,00	11.058,00	12.901,00	14.744,00	16.586,00	-	23.958,00

Contribuzione soggettiva superiore al 10%: gli iscritti possono versare volontariamente il contributo soggettivo in misura superiore al 10% optando per le aliquote: 12%, 14%, 16%, 18% e 26%.

Esonero dal pagamento del contributo soggettivo: gli iscritti che hanno compiuto 65 anni e continuano a fare i liberi professionisti possono richiedere l'esonero dal versamento del contributo soggettivo e dovranno comunque continuare a versare il contributo di solidarietà, integrativo e di maternità.

Riduzione al 30% dei contributi minimi: gli iscritti all'Ente prima dei 30 anni possono richiedere la riduzione dei contributi minimi al 30% per i primi 3 anni di iscrizione.

Scadenze di pagamento

Ogni anno l'iscritto Epap è tenuto al versamento dei contributi alle scadenze che a tutt'oggi sono così calendarizzate:

31 luglio per il pagamento del saldo dei contributi relativi all'anno precedente e del primo acconto (30%) dei contributi calcolati sul dovuto dell'anno precedente o sul presunto dell'anno in corso.

31 ottobre per il pagamento del secondo acconto (35%) dei contributi dei contributi calcolati sul dovuto dell'anno precedente o sul presunto dell'anno in corso.

Dichiarazione dei redditi professionali

La dichiarazione consta di un modello con il quale l'iscritto dichiara il reddito netto annuo e il volume d'affari annuo soggetti a contribuzione previdenziale al fine di calcolare correttamente la contribuzione dovuta per l'anno al quale il reddito e il volume d'affari si riferiscono.

La scadenza della presentazione del modello di dichiarazione reddituale è fissata al 31 ottobre di ciascun anno.

Sanzioni

Schema sinottico per la determinazione delle sanzioni			
Inadempimento	Data di invio	Data di rettifica della infedele comunicazione	Misura della sanzione
Ritardata o omessa comunicazione del reddito professionale (invio del mod. 2)	Entro il 60° giorno dalla scadenza del termine		25 euro
	Dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine		50 euro
Infedele comunicazione del reddito professionale		Indipendentemente dalla data di scadenza del termine	50% del contributo soggettivo minimo operante nell'anno di riferimento
Ritardato pagamento dei contributi	Entro il 30° giorno successivo alla data di scadenza prevista		Interessi di mora sugli importi non versati pari al tasso legale vigente, con decorrenza dall'ultimo giorno utile per il previsto pagamento fino a quello dell'effettivo versamento
	Dal 31° ed entro il 60° giorno successivo alla data di scadenza prevista		Interessi di mora sugli importi non versati pari al tasso legale vigente maggiorato di 5 punti, con decorrenza dall'ultimo giorno utile per il previsto pagamento fino a quello dell'effettivo versamento
	Dopo il 60° giorno successivo alla data di scadenza prevista		Interessi di mora sugli importi non versati pari al tasso legale vigente maggiorato di 10 punti, con decorrenza dal 61° giorno fino a quello dell'effettivo versamento